

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 21-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dott. Elio Bongrazio         | Presidente   |
| Dott.ssa Federica Colantonio | Giudice rel. |
| Dott.ssa Daniela Angelozzi   | Giudice      |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

**MERCAVALLE DI GIAN PAOLO MELZI D'ERIL, FRANCESCO PIVA & C. S.A.S.**, C.F. 80015280102 e P. IVA 03877940159, con sede in Milano, Via Cappuccio n. 13, in persona del socio accomandatario e rappresentante dell'impresa Dott. Gian Paolo Melzi d'Eril, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Beccaria Balduzzi, Nicolò Alessandro Uberto Baldoli e Luigi Pizzi

nei confronti di

**LA VALLE DEI PARETE S.R.L.** (C.F. 02347020683), con sede in Abbateggio (PE), piazza IV Novembre n. 7

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Rilevato che con ricorso depositato in data 17/02/2026, MERCAVALLE di Gian Paolo Melzi d'Eril, Francesco Piva & C. S.a.s. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di LA VALLE DEI PARETE S.r.l., deducendo l'esistenza di un proprio credito di natura giudiziaria rimasto inadempito e l'insolvenza della società debitrice;



rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla società resistente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese;

dato atto che la società resistente non si è costituita nel presente giudizio, né ha depositato memorie o documentazione, rimanendo contumace;

Considerato che la società resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di Pescara, sicché la competenza territoriale risulta correttamente radicata ai sensi degli artt. 27 e 121 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Rilevato che dalla visura camerale in atti risulta che LA VALLE DEI PARETE S.r.l. esercita attività commerciale, avendo tra l'altro dichiarato attività di minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari nonché attività di compravendita immobiliare su beni propri;

che la società, pertanto, rientra tra i soggetti astrattamente assoggettabili alla liquidazione giudiziale;

Considerato che, ai fini dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, occorre verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;

considerato che la nozione di attivo patrimoniale richiamata dalla disposizione deve essere desunta dal sistema civilistico e in particolare dallo schema dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c., in una prospettiva contabile e oggettiva, comprensiva delle immobilizzazioni, dell'attivo circolante, delle attività finanziarie e dei ratei e risconti. E' noto infatti che *"In tema di requisiti di fallibilità, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, il parametro dimensionale dell'ammontare degli investimenti è stato sostituito da quello, legislativamente definito, dell'attivo patrimoniale, il quale deve essere desunto dallo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, nonché i ratei e i risconti. Ne consegue che, ai fini della verifica del superamento della soglia di cui all'art. 1 l.f., occorre aver riguardo all'attivo risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti la domanda di fallimento, restando irrilevante il momento di acquisto dei singoli cespiti, rilevando unicamente la loro esistenza nel patrimonio dell'impresa al momento dell'iscrizione in bilancio"* (Cass. civ., sez. I, 5 settembre 2018, n. 21647);



rilevato che dai bilanci regolarmente depositati emerge che nell'esercizio 2023 la società ha registrato un attivo complessivo pari a euro 308.970, valore superiore alla soglia di euro 300.000 prevista dalla legge;

rilevato che il superamento della soglia dell'attivo patrimoniale anche in uno solo degli esercizi del triennio di riferimento (nel caso in esame 2025, 2024 e 2023) è sufficiente ad escludere la qualificazione della società come impresa minore;

considerato altresì che per l'esercizio 2025 non risultano ancora depositati dati contabili, ma che la società, rimasta contumace, non ha assolto l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali mediante la produzione di una situazione economica, patrimoniale, e finanziaria aggiornata (espressamente richiesta con decreto di fissazione udienza);

ritenuto pertanto che LA VALLE DEI PARETE S.r.l. non possa qualificarsi come impresa minore e risulti quindi assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;

Rilevato che il creditore ricorrente MERCAVALLE di Gian Paolo Melzi d'Eril, Francesco Piva & C. S.a.s. ha dedotto di essere titolare di un credito di natura giudiziaria nei confronti della società resistente, derivante da sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1434/2025, pronunciata in data 19 novembre 2025, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3062/2025;

rilevato che, con tale pronuncia, LA VALLE DEI PARETE S.r.l. è stata condannata al pagamento, in favore del creditore ricorrente, della somma di euro 349.837,90, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla pronuncia al saldo;

considerato che tale credito si aggiunge alle passività risultanti dal bilancio 2024, nel quale risultano debiti complessivi pari a euro 84.326;

rilevato inoltre che la nota integrativa al bilancio 2024 dà atto che la società ha svolto l'attività in maniera molto marginale, come già nell'esercizio precedente, con modesti acquisti di materie prime per prime commercializzazioni e con una perdita di esercizio pari a euro 8.153, in continuità con l'esercizio 2023, chiuso anch'esso in perdita;

rilevato che dagli atti risulta che la società resistente è titolare di beni immobili, ma che non emerge in atti alcuna stima attendibile del loro valore di mercato o di realizzo, né elementi idonei a valutare la loro effettiva capienza rispetto all'esposizione complessiva;



rilevato, per completezza, che dalle ricerche effettuate dal ricorrente ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. risultano atti di compravendita immobiliare con valori dichiarati di euro 60.000 e euro 5.000, dati che, in assenza di una valutazione aggiornata e di una prospettiva di realizzo, non consentono di affermare la sufficienza del patrimonio immobiliare a far fronte ai debiti;

considerato, pertanto, che il mancato pagamento di un credito derivante da titolo giudiziario di rilevante importo, unitamente alla situazione contabile emergente dai bilanci e all'assenza di elementi idonei a dimostrare la concreta capienza del patrimonio, evidenzia l'incapacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

ritenuto che tali elementi, valutati complessivamente, evidenzino l'incapacità strutturale della debitrice di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e integrino lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

#### **p.q.m.**

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di LA VALLE DEI PARETE S.R.L. con sede in PIAZZA IV NOVEMBRE 7 PESCARA (C.F. 02347020683)

#### **NOMINA**

Giudice Delegato alla procedura il giudice la Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Marco Giusti, con studio in Via Marco Polo 15 65126 PESCARA, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

#### **ORDINA**

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

#### **DISPONE**

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli



altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA



il giorno 17/09/2026 ore 12.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

#### DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 16/04/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

